

# L'uso dell'IA nei servizi di ingegneria e architettura nel quadro giuridico attuale: limiti operativi, obblighi informativi e nuove responsabilità

di Beatrice Armeli

È recentemente entrata in vigore la l. 23 settembre 2025, n. 132, che disciplina l'uso dell'IA nella pubblica amministrazione *sub art. 14*. Tale disciplina vale anche per i servizi di ingegneria e architettura nei quali l'IA diventa sempre più utilizzata. L'uso dell'IA nei SIA richiede non solo la consapevolezza delle relative potenzialità pratiche e dei connessi rischi operativi, ma anche la conoscenza del quadro giuridico di riferimento che importa limiti di utilizzo e obblighi informativi. L'impiego di sistemi di IA amplia quindi la responsabilità degli operatori economici di SIA.

## 1. Breve inquadramento generale

Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, n. 1689 (c.d. "AI Act", entrato formalmente in vigore il 1° agosto 2024<sup>1</sup>), che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (IA), mira anche a "valutare e promuovere la convergenza delle migliori pratiche nelle procedure di appalto pubblico in relazione ai sistemi di IA" (cfr. considerando n. 143 e art. 62, par. 3, lett. d), Regolamento UE n. 1689/2024). E, in effetti, l'intelligenza artificiale sta divenendo sempre più centrale nel mondo degli appalti pubblici<sup>2</sup>.

(1) Il Regolamento prevede un regime di applicazione differita con riferimento agli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio, tra cui quelli concernenti la supervisione umana di cui all'art. 14, destinati a trovare applicazione generale solo a decorrere dal 2 agosto 2026. È il caso, ad esempio, dei sistemi di IA impiegabili nei servizi di ingegneria e architettura.

(2) C. BOLZAN, *Intelligenza artificiale e appalti pubblici: un binomio che non può più essere ignorato e che condizio-*

Come noto, in Italia, è recentemente entrata in vigore, precisamente a far data dal 10 ottobre 2025, la l. 23 settembre 2025, n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", le cui disposizioni si interpretano e si applicano conformemente al predetto Regolamento UE n. 1689/2024 (v. art. 1, comma 2)<sup>3</sup>. In particolare, con questa legge, il legislatore ha inteso introdurre nell'ordinamento in-

nerà inevitabilmente il futuro del procurement, in [www.appaltiecontratti.it](http://www.appaltiecontratti.it), 8.1.2026.

(3) Nel mese di febbraio di quest'anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato un documento dal titolo "Verso l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro – Raccolta di contributi a supporto dell'avvio dei lavori dell'Osservatorio". Il documento, oltre a considerare il contesto europeo e internazionale, illustra il quadro normativo di recepimento dell'AI Act e i contenuti della Strategia Italiana per l'IA 2024-2026, considerando anche l'esposizione delle professioni all'intelligenza artificiale, nonché l'utilizzo dell'IA nelle imprese.

terno i “*principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale*”, promuovendo un “*utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità*”, garantendo al contempo la “*vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale*” (v. art. 1, comma 1)<sup>4</sup>.

A questi fini, la disciplina italiana ha accolto la medesima definizione di “*sistema di IA*” offerta dalla normativa europea (v. art. 2). Per “*sistema di IA*” deve dunque propriamente intendersi “*un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali*” (cfr. art. 3, par. 1, n. 1), del Regolamento UE n. 1689/2024.

Già con il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023, il legislatore, anche a seguito delle modifiche apportate dal c.d. Correttivo varato con il d.lgs. 209/2024, dedicando la Parte II del relativo Libro I alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, ha fatto un espresso riferimento all’IA (l’unico nell’intero impianto codicistico) nell’art. 30 (rubricato “*Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici*”), prevedendo in particolare che, al precipuo fine di “*migliorare l’efficienza*”, “*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l’intelligenza artificiale*<sup>5</sup> e le tec-

*nologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia*” (comma 1)<sup>6</sup>. In particolare, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, nella sezione “*amministrazione trasparente*”, l’elenco delle predette soluzioni tecnologiche utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività (comma 5)<sup>7</sup>.

utilizzo dell’IA, riguardanti il subappalto e la verifica di anomalia dell’offerta, nonché la verifica delle offerte tecniche o dell’equivalenza tra il CCNL indicato dalla pubblica amministrazione e quello diverso dell’operatore economico.

(6) Un importante Protocollo d’intesa per l’utilizzo di tecnologie di IA a supporto delle stazioni appaltanti è stato sottoscritto il 9 settembre 2025 tra MIT, giustizia amministrativa e ITACA, con l’adesione di Invitalia e IFEL in qualità di partner di progetto. L’accordo, della durata di 24 mesi, nasce nell’ambito degli investimenti previsti dal PNRR ed ha l’obiettivo di rafforzare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e la qualificazione delle stazioni appaltanti, attraverso l’implementazione della piattaforma *OpenDigitApp – E-Contract Hub*, in linea con i principi del Codice dei contratti pubblici e con le Linee guida AgID per l’adozione dell’IA nella pubblica amministrazione. Viene così implementata la sezione *Digit-APP* dell’*HUB Contratti pubblici*, la piattaforma varata dal MIT a partire dallo scorso gennaio proprio per realizzare il supporto alla digitalizzazione e alla qualificazione delle stazioni appaltanti. La piattaforma, inoltre, risulta arricchita con la *chatbot “AI4RUP”*, un assistente digitale intelligente concepito per supportare direttamente i RUP, in sperimentazione a partire da luglio 2025.

(7) Ricordiamo inoltre che, a norma del medesimo art. 30, nell’acquisto o nello sviluppo delle soluzioni tecnologiche, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono: a) assicurare la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento; b) introdurre negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall’automazione (cfr. comma 2). In particolare, le decisioni assunte mediante automazione devono rispettare i principi di: a) conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata; c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici (cfr. comma 3). Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono inoltre tenuti ad adottare ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano

(4) Anche il Regolamento UE n. 1689/2024 si è prefissato lo scopo di promuovere la “*diffusione di un’intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile*”, garantendo al contempo un livello elevato di protezione contro gli “*effetti nocivi dei sistemi di IA*”.

(5) Come noto, infatti, gli strumenti basati sull’IA possono, non solo semplificare e automatizzare la redazione dei bandi di gara e della documentazione associata, ma anche offrire supporto ai RUP con piattaforme dedicate e *chatbot*, come *AI4RUP* (previsto da un accordo del MIT, su cui v. *infra*), oltre che, in generale, le stazioni appaltanti, tramite algoritmi, nell’analisi e nella valutazione delle offerte tecniche ed economiche, elaborando previsioni e attribuendo punteggi in modo più rapido ed efficiente. Sul tema cfr. gli esempi riportati da C. BOLZAN, *Intelligenza artificiale e appalti pubblici*, cit., in merito alle forme di

In assenza di ulteriori e diverse definizioni, anche ai fini del Codice dei contratti pubblici, l'intelligenza artificiale non può che trovare il suo inquadramento giuridico nella cornice normativa delineata a livello europeo, così come puntualmente richiamata e declinata dalla legge italiana. La menzionata l. 132/2025 disciplina, in generale, l'uso dell'IA nella pubblica amministrazione *sub* art. 14, ribadendone lo scopo di incrementare l'efficienza dell'attività amministrativa, con riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti e aumento della qualità e della quantità dei servizi erogati, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo (comma 1). Il legislatore prevede in particolare un utilizzo dell'IA "in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale" (comma 2). Al fine quindi di garantire un utilizzo responsabile dell'IA, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare misure tecniche, organizzative e formative (comma 3) con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

## 2. L'IA nei SIA

Con un report pubblicato il 15 dicembre 2025, l'ISTAT ha rilevato come, nell'ultimo anno, l'uso dell'intelligenza artificiale sia raddoppiato, coinvolgendo oltre la metà delle grandi imprese<sup>8</sup>, con un flusso in forte accelerazione, bastando comparare i dati attuali con quelli di un paio di anni fa<sup>9</sup>. Il progressivo e crescente ingresso dell'IA anche nelle società di ingegneria e architettura è ormai fatto notorio.

inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità, dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o dell'orientamento sessuale (cfr. comma 4).

(8) [www.istat.it/comunicato-stampa/impresa-e-ict-anno-2025](http://www.istat.it/comunicato-stampa/impresa-e-ict-anno-2025).

(9) Cfr. Indagine confindustria sul lavoro 2025 (con anno di riferimento il 2024), pubblicata sul sito dell'OICE il 9 dicembre 2025.

A mero titolo esemplificativo, l'IA può essere impiegata per la pianificazione dei progetti, analizzando dati storici al fine di suggerire soluzioni più efficienti e sostenibili. Si parla a riguardo di "progettazione generativa", in quanto l'IA utilizza algoritmi e tecniche di apprendimento automatico per generare molteplici soluzioni progettuali esecutive ottimizzate, basandosi su vincoli tecnici, normativi e di costo specificati dal progettista, permettendo così a quest'ultimo di scegliere la soluzione migliore. Inoltre, l'IA può simulare scenari di cantiere, migliorandone la sicurezza o, tramite la "manutenzione predittiva", individuare potenziali anomalie nel progetto prima dell'esecuzione, ottimizzando la manutenzione e prolungando la durata delle infrastrutture.

Alla luce del breve inquadramento sopra riportato, partiamo dal presupposto che l'inserimento di soluzioni tecnologiche, come l'impiego di sistemi di IA, per lo svolgimento di servizi di ingegneria e architettura, rientra pienamente nella nozione di innovazione promossa dal Codice dei contratti pubblici, che, come visto, incoraggia l'utilizzo di strumenti digitali volti a migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei processi. L'avvertenza a monte è che "l'IA può legittimamente entrare in gara, ma come mezzo per conseguire outcome misurabili (tempi, qualità, affidabilità, tracciabilità), non come etichetta che garantisce punti"<sup>10</sup>. Dunque, la semplice presenza di componenti tecnologiche non comporta automaticamente un punteggio positivo: la valutazione deve riguardare la reale efficacia operativa della tecnologia, la sua coerenza con le prestazioni richieste e la credibilità delle modalità di attuazione<sup>11</sup>. Nell'ambito di un pubblico appalto, dunque, l'uso dell'IA da parte degli operatori economici di SIA – gioco di parole a parte – può contribuire a quella maggiore efficienza, trasparenza e digitalizzazione richiesta dal settore. Tuttavia, l'impiego dell'IA incontra oggi, come

(10) A. MASSARI, *Intelligenza artificiale nelle gare: uno strumento, non un lasciapassare. La lezione del Consiglio di Stato*, in [www.appaltiecontratti.it](http://www.appaltiecontratti.it), 24.10.2025, a commento della sentenza del Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2025, n. 8092.

(11) A riguardo ricordiamo come la valutazione delle offerte tecniche rientri tra le espressioni più tipiche della discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti e, nell'ambito dei principi di buon andamento, imparzialità e risultato, la commissione di gara può apprezzare gli elementi qualitativi e innovativi delle proposte, purché la valutazione sia conforme ai criteri stabiliti nella *lex specialis* e supportata da una motivazione coerente, logica e verificabile.

vedremo, precisi obblighi informativi anche per i professionisti, che si accompagnano a determinati limiti operativi, generando così nuove responsabilità. Per sfruttarne dunque il potenziale elevato, deve trattarsi di un utilizzo consapevole e corretto.

### 3. L'IA nelle professioni intellettuali: l'art. 13 della l. 132/2025

Tanto premesso, veniamo ora a quanto di interesse in questa sede, ovvero all'art. 13 della summenzionata l. 132/2025, il quale reca *"Disposizioni in materia di professioni intellettuali"*. È evidente, infatti, come l'ambito operativo di tale norma possa ben investire anche i servizi di ingegneria e architettura nell'ambito di un pubblico appalto, i quali risultano già in un qual modo catalogati, sia dal diritto positivo che vivente, come prestazioni di natura, appunto, "intellettuale".

Specificatamente, ai sensi della predetta disposizione, *"[l]'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera"* (v. comma 1). Inoltre, *"[p]er assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente"* (*rectius*, in questo contesto, committente), *"le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo"* (v. comma 2).

Pertanto, l'impiego dell'IA da parte dell'operatore economico, nell'ambito di un appalto pubblico di SIA, implica il rispetto dell'obbligo informativo e dei limiti operativi imposti dal succitato art. 13 della l. 132/2025.

### 4. La circolare del CNI del 9 ottobre 2025

A riguardo, il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) ha diramato un'apposita circolare, allegando due modelli di informativa, nonché un documento redatto dal Comitato italiano ingegneria dell'informazione in merito all'impatto della l. 132/2025 sulla professione di ingegnere. Quest'ultimo, in particolare, alla luce dell'art. 13 della predetta legge, evidenzia quanto segue.

1. L'utilizzo dell'IA è consentito solo come strumento di supporto. Conseguentemente, i professionisti di SIA possono usare sistemi di IA per:
  - calcoli strutturali complessi, simulazioni, ottimizzazione dei progetti;
  - analisi predittive (consumo energetico, impatto ambientale, manutenzione predittiva);
  - generazione di bozze di elaborati tecnici, relazioni o disegni.
2. La responsabilità resta in ogni caso in capo al professionista, nel senso che l'IA non può sostituirsi al giudizio tecnico del "soggetto umano", il quale rimane responsabile e garante della correttezza del lavoro; in tal modo viene tutelato anche il rapporto fiduciario con la committenza, sul presupposto che l'uso dell'IA serva a migliorare la qualità, la rapidità e l'efficienza del servizio, non a ridurre la professionalità. A riguardo, è già stato rimarcato che *"[a]nche quando l'IA fornisce un supporto avanzato, la capacità di 'controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata' rimane un presidio fondamentale. Come d'altronde più volte evidenziato da ANAC nel parlare della rilevanza della riserva di umanità"*<sup>12</sup>.
3. Deve essere garantita la trasparenza nei confronti del committente. Pertanto:
  - a) l'operatore economico affidatario/aggiudicatario di SIA deve informare la stazione appaltante qualora utilizzi strumenti basati sull'IA;
  - b) l'informazione deve essere chiara (evitando un linguaggio troppo tecnico), completa (specificando metodi e ragioni dell'impiego dell'IA), oltre che veritiera e corretta (sempre dimostrando il controllo "umano" sul processo)<sup>13</sup>.

Alla stregua di quanto evidenziato dallo stesso Comitato, pare dunque opportuno l'inserimento, nei documenti di gara di cui all'art. 82 del Codice, di richieste relative alla

(12) V. LAUDANI, *Intelligenza artificiale e appalti: il Consiglio di Stato traccia la linea tra algoritmo di supporto e decisionale alla luce dell'art. 30*, in [www.appalticontratti.it](http://www.appalticontratti.it), 9.6.2025, a commento della sentenza del Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857.

(13) Nel documento in questione viene riportato un esempio di nota, che potrebbe essere inserita in una relazione tecnica, di questo tenore: *"Nell'elaborazione dei modelli di calcolo si è fatto uso di strumenti di intelligenza artificiale (o dei seguenti strumenti tool1, tool2, tool3 ... - in caso di infrastrutture critiche) per simulazioni predittive, sotto supervisione e validazione professionale"*.

dichiarazione circa l'uso dell'IA nei progetti, nonché, nei contratti e nelle relazioni tecniche, di uno specifico paragrafo di trasparenza sull'IA. A riguardo, osserviamo come nel proprio Schema di Bando-tipo n. 2/2025 (la cui definitiva approvazione è ancora *in fieri*)<sup>14</sup>, l'ANAC abbia ommesso di far cenno espresso all'impiego dell'IA, nonostante la l. 132/2025 non risulti sopravvenuta rispetto ad esso. Certamente potrebbe essere utile l'esplicitazione, proprio nel modello dell'Autorità relativo ai SIA, di una disposizione *ad hoc* in tema di IA, sulla base del principio secondo cui l'uso di sistemi di IA non può in alcun modo sostituire il giudizio professionale, l'autonomia tecnica e l'attività intellettuale del professionista, che deve in ogni caso risultare prevalente.

Tornando al documento in commento, viene evidenziato come l'art. 13 della l. 132/2025, si limiti a fissare i principi per le professioni intellettuali, non prevedendo direttamente sanzioni specifiche per il caso di mancato rispetto delle prescrizioni ivi contenute. Cionondimeno, la violazione degli obblighi prescritti potrebbe comportare conseguenze sul piano disciplinare, civile e/o penale. Peraltro, l'assicurazione professionale potrebbe non coprire il danno in caso di uso negligente o non dichiarato di IA. A riguardo, nel documento si osserva come le polizze RC professionale coprano attualmente gli errori, le omissioni o le negligenze nell'esercizio dell'attività professionale. Per cui, qualora l'ingegnere usi l'IA in modo corretto e ne mantenga il controllo, il danno dovrebbe essere coperto, in quanto rientrante nella normale attività professionale. Ad ogni modo, il suggerimento del Comitato, qualora l'uso dell'IA diventi parte rilevante dell'attività ingegneristica, è quello di adeguare opportunamente le coperture assicurative. In ragione inoltre della centralità della dichiarazione dell'uso dell'IA da parte del professionista, come visto resa obbligatoria dall'art. 13 della l. 132/2025, il CNI ha reso disponibili due diversi modelli di informativa che il professionista medesimo può trasmettere alla stazione appaltante (o al committente privato): una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del

d.P.R. 445/2000 e una dichiarazione semplice che può essere allegata al preventivo o all'accettazione dell'incarico. In particolare, nell'informativa, il professionista dichiara di avvalersi di sistemi di IA, indicando altresì la tipologia dei sistemi utilizzati e le attività meramente strumentali e di supporto che sono state svolte tramite i predetti strumenti, precisando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale e con l'assunzione della piena ed esclusiva paternità intellettuale e responsabilità professionale, civile, penale e disciplinare per ogni elaborato, calcolo, relazione, disegno e conclusione forniti nell'ambito dell'incarico ad esso conferito, indipendentemente dagli strumenti utilizzati per la loro elaborazione.

## 5. Il Focus dell'OICE del 4 dicembre 2025

In un proprio approfondimento, l'OICE ha riportato i contenuti della circolare del CNI, aggiungendo ulteriori considerazioni in merito al soggetto obbligato a sottoscrivere l'informativa.

L'Associazione, in particolare, ha osservato come la normativa sopra richiamata, così come i modelli redatti dal CNI, facciano riferimento esclusivamente al "professionista" come soggetto destinatario dell'obbligo informativo, sembrando in tal senso più allineati con l'ipotesi di affidamento di una commessa ad un singolo professionista, specialmente in ambito privato. Tuttavia, la stessa OICE conferma come la norma trovi applicazione anche nell'ambito dei contratti pubblici e, in ogni caso, deve essere adempiuta anche nell'ipotesi di affidamento della prestazione d'opera intellettuale ad una società di ingegneria, anche se tale ipotesi non pare essere stata presa in considerazione né dalla norma, né dai chiarimenti pubblicati dal CNI. Da qui il problema di identificare su chi grava l'obbligo di sottoscrivere l'informativa nei predetti casi. Problema di cui la stessa OICE si è fatta carico di risolvere, precisando quanto segue.

1. Nel caso in cui l'incarico sia affidato al singolo professionista, risultano pienamente applicabili le indicazioni fornite dal CNI, con conseguente possibilità di utilizzare i modelli da esso resi disponibili.
2. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato ad una società di ingegneria che, come tale, non può essere equiparata al "professionista" cui fa riferimento l'art. 13 della l. 132/2025, ad avviso dell'OICE, occorre distinguere se:

(14) Destinato ad applicarsi a qualunque "Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo".

- a) la società di ingegneria svolge l'incarico mediante un proprio dipendente; nel qual caso, l'obbligo di rendere l'informativa sull'utilizzo dell'IA graverebbe in capo alla società medesima che assume, nei confronti del committente, la qualifica di affidataria del servizio e, dunque, la responsabilità dello svolgimento dell'incarico, comprensivo dell'utilizzo di sistemi di IA nei limiti di quanto consentito dalla l. 132/2025; conseguentemente, la dichiarazione sull'utilizzo dell'IA da trasmettere al committente ai sensi dell'art. 13, comma 2, della predetta legge spetterebbe al legale rappresentante della società ed eventualmente, *ad abundantiam*, anche al dipendente firmatario del progetto;
- b) la società di ingegneria svolge l'incarico mediante un soggetto a partita IVA, facente parte dell'organico della società in quanto socio, amministratore o collaboratore su base annua ai sensi dell'art. 36, comma 4, dell'Allegato II.12 al Codice; in tal caso, dovrebbero sempre essere sottoscritte due diverse informative: i) una redatta e sottoscritta dal legale rappresentante della società di ingegneria alla quale è stato affidato l'incarico di progettazione, da trasmettere al committente; ii) una redatta e sottoscritta dal singolo professionista che redigerà e firmerà materialmente il progetto, da trasmettere al proprio cliente, vale a dire alla società di ingegneria, *a fortiori* qualora il professionista utilizzi propri strumenti, software e programmi di cui la società non è a conoscenza, tra cui possono rientrare anche sistemi di IA.

Sostanzialmente, ad avviso dell'OICE, in questo secondo caso, pur potendosi anche ammettere la trasmissione al committente di una sola dichiarazione sottoscritta sia dal legale rappresentante della società, sia dal singolo soggetto firmatario del progetto, sarebbe opportuno che "il professionista firmatario del progetto rediga un'informativa nella quale si impegna a rispettare i principi e gli obblighi previsti dalla l. 132/2025 nei confronti della società per la quale lavora e successivamente quest'ultima, a sua volta, presti il proprio impegno nei confronti del committente". In ogni caso, per redigere l'informativa a firma del legale rappresentante della società di ingegneria potrà essere utilizzato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reso disponibile dal CNI, adeguando alla società di ingegneria i riferimenti al singolo professionista.

## 6. Uso scorretto dell'IA e responsabilità del professionista

Come sopra riportato, è già stato affermato e rimarcato come, in caso di utilizzo scorretto dell'IA e di esiti errati, la responsabilità resti in ogni caso in capo al professionista, nel senso che l'IA non può sostituirsi al giudizio tecnico del "soggetto umano", il quale rimane responsabile e garante della correttezza del lavoro. Così, ad esempio, nel caso di progettazione con l'impiego dell'IA, la responsabilità resta comunque in capo al progettista, essendo quest'ultimo obbligato supervisionare e verificare le risposte fornite dall'IA.

Occorre però chiedersi quando scatti realmente la responsabilità del professionista per un uso scorretto dell'IA. Non trovando esplicitazioni a riguardo nella normativa italiana, occorre guardare alla disciplina europea alla quale, comunque, la stessa l.135/2025 espressamente in un qual modo rimanda, posto che, come già scritto, le relative disposizioni si interpretano e si applicano conformemente al Regolamento UE n. 1689/2024. D'altronde è la stessa giurisprudenza a rimarcare come non vada escluso che dal Regolamento UE n. 1689/2024 possano trarsi criteri interpretativi rilevanti<sup>15</sup>.

A parere di scrive, dunque, la responsabilità del professionista scatterebbe nel caso di un "uso improprio ragionevolmente prevedibile", ovvero nel caso di "uso di un sistema di IA in un modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi, ivi compresi altri sistemi di IA, ragionevolmente prevedibile". Questa è infatti la definizione data dall'art. 3, par. 3, n. 13), del Regolamento UE, n. 1689/2024. Risulta pertanto essenziale per il professionista creare e mantenere aggiornata una documentazione tecnica che dimostri la conformità del sistema di IA impiegato ai requisiti di sicurezza e qualità, in particolare con esplicitazione dell'architettura del sistema e della logica algoritmica, delle metodologie di addestramento e validazione, dell'analisi dei rischi residui e delle mitigazioni, sostanzialmente sulla scorta di quanto previ-

(15) Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 2 febbraio 2026, n. 1895 (con riguardo ad un caso in cui né la l. 132/2025, né il Reg. (UE) n. 1689/2024 risultavano direttamente applicabili *ratione temporis*), con commento di A. MASSARI, *Intelligenza artificiale e "human oversight": quando il "clic" mancato oscura la verità*, in [www.appaltiecontratti.it](http://www.appaltiecontratti.it), 2.2.2026.

sto dall'art. 11 del Regolamento UE n. 1689/2024 e del relativo Allegato IV. Del resto, l'uso dell'IA nei servizi di ingegneria e architettura non può che profilarsi ad "alto rischio", richiedendo la "sorveglianza umana" ex art. 14 del medesimo Regolamento.

Peraltro, quando l'IA viene impiegata per le *attività strumentali e di supporto* al servizio di ingegneria e architettura oggetto di pubblico appalto, occorre considerare anche quanto previsto dall'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, da leggersi in combinato disposto con l'art. 14 della l. 135/2025.

Sul presupposto, infatti, che l'uso dell'IA vada puntualmente dichiarato dall'operatore economico, in ragione dell'obbligo informativo previsto dall'art. 13 della l. 135/2025, appare quantomeno opportuna, se non doverosa, la previsione di clausole, da introdursi già negli atti di indizione di gara, volte alla risoluzione delle criticità causate dall'uso dell'intelligenza artificiale. È vero che, a riguardo, l'art. 30 del Codice circo-scrive l'obbligo di prevedere tali clausole solo qualora l'operatore economico *fornisca* tali sistemi<sup>16</sup> e non quando meramente li impieghi strumentalmente, a supporto del servizio oggetto di appalto. Tuttavia, non può negarsi l'opportunità di prevedere "clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione", ad esempio, nel capitolato speciale di appalto di un servizio di progettazione con l'uso dell'IA. Clausole che, peraltro, potrebbero corre-dare quelle – già presenti – di responsabilità per errori od omissioni progettuali.

## 7. Conclusioni

L'uso dell'IA nei servizi di ingegneria e architettura richiede non solo la consapevolezza delle relative po-tenzialità pratiche e dei connessi rischi operativi, ma anche la conoscenza del quadro giuridico di riferimento che, come visto, importa limiti di utilizzo e obblighi informativi. L'impiego di sistemi di IA amplia quindi la responsabilità degli operatori economici di SIA. Questa, in particolare, può essere ravvisata:

1. in caso di eccedenza dell'uso dell'IA in attività di-verse da quelle strumentali e di supporto dell'attività professionale, con conseguente perdita di prevalenza del lavoro intellettuale;
2. in caso di informativa omessa, incompleta, errata o fuorviante relativamente ai sistemi di IA utilizzati;
3. in caso di errori generati da un uso improprio ra-gionevolmente prevedibile del sistema di IA.

Al di là, dunque, delle potenzialità concrete del sistema di IA impiegato, i professionisti devono indirizzarne l'uso ai soli fini dell'espletamento di quelle attività de-finite strumentali e di supporto, non solo dichiaran-do espressamente, in modo preciso e chiaro, tutte le informazioni rilevanti relative al sistema di IA utiliz-zato, ma anche documentando come l'IA viene usata, per dimostrare controllo e vigilanza sul processo, non solo *ex ante*, ma anche *ex post*, attraverso, ad esempio, un paragrafo di trasparenza nelle relazioni tecniche. Inoltre, per far fronte a eventuali contestazioni dovute a possibili *outcome* errati, i professionisti sono tenuti a mantenere aggiornata la documentazione tecnica atta a dimostrare la conformità del sistema di IA impiega-to ai requisiti di sicurezza e qualità e, dunque, la non prevedibilità dell'errore.

Specularmente, è opportuno che le amministrazioni, negli appalti pubblici di SIA:

- a) richiedano, nella *lex specialis*, una dichiarazione specifica relativamente all'uso dell'IA nei progetti, con riguardo a quali sistemi di IA verranno impie-gati nell'espletamento dell'incarico, nonché a quali attività, strumentali e di supporto, gli stessi sono destinati (auspicando, a riguardo, precisazioni da parte dell'ANAC nel futuro bando-tipo n. 2);
- b) inseriscano nel contratto di appalto di SIA, ove sia previsto l'uso dell'intelligenza artificiale, un para-grafo di trasparenza sull'IA, che può essere eventual-mente dettagliato nel capitolato speciale di appalto;
- c) prevedano nel capitolato speciale di appalto e nel contratto clausole volte ad assicurare le prestazioni necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione, discipli-nando l'eventuale responsabilità dell'affidatario e i conseguenti effetti sul contratto.

(16) Evidenzia l'obbligo per la pubblica amministrazione di prevedere clausole volte alla risoluzione delle criticità causate dall'uso dell'intelligenza artificiale per quegli operatori economici che forniscono tali sistemi, usati nel campo della con-trattazione pubblica: C. BOLZAN, *Intelligenza artificiale e appalti pubblici*, cit.